

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 271/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 709 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Rocco MASSARA e Mario SPINA avente ad oggetto la seguente condotta:

ROCCO MASSARA, in qualità di dirigente della A.S.D. REAL MILETO all'epoca dei fatti, regolarmente indicato come tale nelle relative distinte, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 34, comma 3, NOIF, consentiva che il calciatore Alberto Giuseppe DIRENZO, pur regolarmente tesserato per la società, ma minore di anni 15 (essendo nato il 17.5.2004), partecipasse sotto falso nome di altro tesserato, sig. Cascucelli Giuseppe (nato il 20.9.2003), alle gare Monasterace – Real Mileto del 20 ottobre 2018 e Badolato – Real Mileto del 7 ottobre 2008, valide per il campionato di I categoria, girone C, C.R. Calabria;

MARIO SPINA, in qualità di tecnico della A.S.D. REAL MILETO all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 34, comma 3, NOIF, come dallo stesso ammesso in sede di audizione consentiva che il calciatore Alberto Giuseppe DIRENZO, pur regolarmente tesserato per la società, ma minore di anni 15 (essendo nato il 17.5.2004), partecipasse sotto falso nome di altro tesserato, sig. Cascucelli Giuseppe (nato il 20.9.2003), alle gare Monasterace – Real Mileto del 20 ottobre 2018 e Badolato – Real Mileto del 7 ottobre 2008, valide per il campionato di I categoria, girone C, C.R. Calabria;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Rocco MASSARA e Mario SPINA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 8 mesi di inibizione per il Sig. Rocco MASSARA e 8 mesi di squalifica per il Sig. Mario SPINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina